

## Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

**CIRCOLARE N. 124/2022** 

AI PREFETTI DI

MILANO - BERGAMO - BRESCIA - COMO CREMONA - LECCO - LODI - MANTOVA MONZA E DELLA BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE ROMA - FROSINONE - LATINA - RIETI - VITERBO

e, per conoscenza:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

(con esclusione dei Prefetti delle province della Lombardia e del Lazio)

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali - Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA REGIONE LOMBARDIA

Presidenza della Regione

**MILANO** 

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

ALLA REGIONE LAZIO

Presidenza della Regione

ROMA

PEC: <u>elettorale@regione.lazio.legalmail.it</u>

PEC: ufficiolegislativo@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Lombardia e del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Con decreti del Presidente vicario della Regione Lazio n. T00200 del 14 dicembre 2022 e del Presidente della Regione Lombardia n. 982 del 16 dicembre 2022 sono state indette, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale, rispettivamente, del Lazio e della Lombardia.

In vista di tali consultazioni elettorali, si dispone, in tutti i comuni delle regioni Lazio e Lombardia, l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile di ogni ufficio elettorale comunale interessato, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 27



dicembre 2022, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**Entro giovedì 29 dicembre 2022**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 29 dicembre 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 8 gennaio 2023, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, domenica 12 febbraio 2023, primo giorno di votazione, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 13 gennaio 2023**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali



conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

**Entro sabato 28 gennaio 2023**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 28 gennaio 2023, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

I comuni di altre regioni, non interessati alle consultazioni in oggetto, dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni del Lazio o della Lombardia a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni ed iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 27 dicembre, per le cancellazioni, e di giovedì 29 dicembre 2022, per le iscrizioni.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci dei comuni interessati, vigilando affinché gli ufficiali elettorali dei comuni stessi provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Fabrizia Orano